

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORISTANO E \_\_\_\_\_ PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE.**

L'anno 2020 addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**Tra**

il Comune di Oristano con codice fiscale n° 00052090958, rappresentato dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona Dott. ----, il quale interviene in qualità di legale rappresentante del Comune ai sensi dell'art. 107 del TUEL 18/08/2000, n. 267 e art. 69 del vigente Statuto

**E**

\_\_\_\_\_, con codice fiscale n° \_\_\_\_\_, in persona del Rappresentante legale, \_\_\_\_\_;

**Premesso**

- che il Comune di Oristano nell'ambito del suo compito istituzionale ai sensi della L.R. 25 gennaio 1988 n° 4 sul riordino delle funzioni socio-assistenziali e, ai sensi della L.R. del 27 agosto 1993 n° 15, e L.R. del 30 maggio 1997 n° 20, sulle provvidenze economiche a favore degli infermi di mente e minorati psichici, è tenuto ad assistere in molti modi, anche con il ricorso all'istituzionalizzazione, le persone di maggiore età, particolarmente gli anziani, che versino in condizioni economiche, sociali e di salute, per cui il ricovero in struttura residenziale si presenti come essenziale ed indifferibile;

- che, nell'ambito dei suddetti interventi il Comune di Oristano intende avvalersi della collaborazione della \_\_\_\_\_, che cura la gestione della Casa Protetta funzionante a \_\_\_\_\_;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto alla conferma dell'inserimento presso la struttura \_\_\_\_\_, dei soggetti con patologie psichiatriche di cui al prospetto allegato e, contestualmente, si assumeva l'impegno di spesa per l'importo di Euro \_\_\_\_\_;

- che la \_\_\_\_\_, è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n° 23/2005, con Decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della R.A.S. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

- che questo Comune è a conoscenza della validità del servizio assistenziale erogato dalla \_\_\_\_\_;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2**

Il Comune di Oristano negli articoli seguenti indicato con l'espressione "il Comune", affida alla \_\_\_\_\_, negli articoli seguenti denominata "Ente Affidatario", le prestazioni relative

all'assistenza a regime convittuale completo (ricovero) dei soggetti le cui generalità sono indicate nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 3**

L'Ente Affidatario garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi, secondo gli standard individuati dal regolamento di esecuzione della citata L.R 23/2005;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali vigenti in materia;

### **Art. 4**

L'Assistenza sanitaria è garantita dalla Azienda USL dove a sede la struttura, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 5**

L'Ente Affidatario è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C.

### **Art. 6**

L'ammissione della struttura è disposta su formale richiesta del Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza accompagnata dalla relazione del Servizio Sociale comunale. Nei casi d'urgenza, l'ammissione è effettuata sulla base della sola richiesta del Comune, a cui farà seguito la necessaria documentazione, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Per le dimissioni, per qualsiasi motivo, della persona ospite si procederà di concerto tra Comune ed Ente Affidatario, particolarmente per le dimissioni per motivi disciplinari.

### **Art. 7**

Il Comune riconosce, quale corrispettivo del servizio reso, un importo non superiore alla retta giornaliera stabilita annualmente dalla R.A.S., ai sensi della L.R. 20/1997, pari a € 53,41, retta base; € 67,69 presso le strutture assistenziali adeguate agli standard strutturali, organizzativi e del personale di cui al D.P.G.R. n. 12/1989 e s.m.i. Tale importo sarà adeguato, per l'anno 2018, non appena la RAS adotterà il competente atto.

L'importo della retta è pari a \_\_\_\_\_, e sarà corrisposto in parte dall'utente a titolo di quota di contribuzione e in parte dal Comune nella misura indicata nel prospetto che si allega al presente atto. L'importo presunto per l'anno 2020 è pari a € ---- (+ IVA al 5%).

Tale importo non comprende eventuali ulteriori spese, quali l'acquisto di farmaci, tabacchi ed altre spese personali compresi eventuali trasporti, che saranno a totale carico dell'ospite, salvo suo comprovato stato di bisogno economico, nel qual caso sarà onere del Comune provvedere a liquidare tali eventuali spese aggiuntive, dietro presentazione di separate e documentate note contabili relative all'ospite medesimo.

### **Art. 8**

L'Ente Affidatario, in riferimento alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con Deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013, e del Piano Anticorruzione 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 10 del 24.01.2017, pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente". Le parti si obbligano a rispettare quanto previsto nel Patto di integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4., sottoscritto da entrambe le parti, che pur non allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale. La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 9**

Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute dopo l'avvenuto accreditamento del finanziamento regionale e dietro presentazione di fattura o idoneo documento valido ai fini fiscali corredati dalle relative note contabili, dalle quali deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del relativo trimestre, mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano, sul conto corrente dedicato alla gestione

dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dall'Ente affidatario per gli effetti dell'art. 3 della L 13/09/2010, n. 136, presso la Banca \_\_\_\_\_ cod. IBAN \_\_\_\_\_ . Qualora l'ente affidatario non assolva agli obblighi previsti della suddetta legge n. 136/2010, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. Il Comune di Oristano verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

**Art. 10**

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata a seguito della predisposizione del Piano di Intervento sulla opportunità terapeutica della prosecuzione del ricovero da parte del competente servizio dell'Azienda USL n. 5 di Oristano integrato dall'operatore socio assistenziale del Comune di Oristano.

La presente convenzione, avrà validità anche per tutti i soggetti che saranno di volta in volta inseriti nella casa protetta di \_\_\_\_\_.

Qualora non intervenga rinnovo formale l'Ente, su richiesta scritta del Comune, potrà garantire la permanenza dell'Ospite per un periodo non superiore ai tre mesi dalla scadenza naturale. Durante tale periodo, il Comune provvederà al pagamento delle rette di degenza secondo quanto indicato nella presente convenzione.

**Art. 11**

L'Ente Affidatario accetta che il Comune effettui presso la propria struttura, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato a mezzo dei propri rappresentanti o dei propri organi tecnici, con facoltà per gli stessi di parlare liberamente con le persone assistite.

L'andamento delle attività socio assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità del citato regolamento di attuazione della L.R. n° 23/2005.

**Art. 12**

In caso di violazione delle norme della L.R. 23/2005 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'Ente affidatario previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale all'Igiene e Sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 41 della citata legge. La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'Ente Affidatario nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

**Art. 13**

L'Ente affidatario, nella sua qualità di O.N.L.U.S. (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), è esente dal pagamento dei bolli ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R.131/1986.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Comune di Oristano*  
*Il Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza*  
*(Dr. -----)*

*L'Istituto \_\_\_\_\_*  
*Il Rappresentante legale*  
*(\_\_\_\_\_)*